

XXVIII.

TORNATA DEL 22 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedo — Giuramento del Senatore Pignatelli — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Nuova redazione del primo paragrafo dell'articolo 2, proposta dall'Ufficio Centrale — Avvertenze e suggerimenti del Senatore Guicciardi — Osservazione del Ministro di Grazia e Giustizia, cui risponde il Senatore Guicciardi — Dubbio del Senatore Gudda — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Scialoja, del Relatore, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Guicciardi — Dubbi del Ministro delle Finanze, a cui risponde il Senatore Scialoja — Osservazioni del Relatore e proposta di rinvio dell'art. 2 — Emendamento del Senatore Guicciardi all'articolo 2, appoggiato — Rinvio dell'articolo 2 proposto dal Relatore approvato — Discussione del progetto di legge per prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sul progetto di legge ora discusso.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4869. I Canonici della cattedrale di Adria (Veneto), in numero di cinque, fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 per 100 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

« 4870. I Canonici del Capitolo cattedrale ed Cappellani corali in Teano (Terra di Lavoro), in numero di sedici. »

*(Identica alla precedente.)*

« 4871. Parecchi abitanti del Comune di Ajeta

(Calabria Citeriore) fanno istanza perchè nel nuovo ordinamento giudiziario venga conservata la Pretura di Scalea. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Padova degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1871.*

Il cav. Alessandro Cuniberti di 50 esemplari di un suo opuscolo per titolo: *La polizia di Londra, con note ed osservazioni sulla polizia italiana.*

Il Senatore d'Azeglio chiede il congedo di un mese, il quale gli è dal Senato concesso.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore Pignatelli, prego i Senatori Gallotti e Cusa a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Pignatelli presta il giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Pignatelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.**

**PRESIDENTE.** Si prende la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La discussione verte sull'articolo secondo che venne rinviato. Domando al signor Relatore se l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo coll'onorevole Ministro sopra una nuova redazione.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** L'Ufficio Centrale, tenendo conto delle osservazioni presentate nella passata tornata, si è messo d'accordo col Ministro delle Finanze per una nuova redazione dell'art. 2, senza alterare in menoma parte i principii ai quali è informato, e questa nuova redazione verrà tosto passata al Banco della Presidenza.

Senatore **SCIALOIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **SCIALOIA.** Se l'onorevole Presidente crede, ne darò prima lettura io stesso.

« Le difese della Sila Regia possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile o per effetto della limitazione e reintegrazione dei Demanii, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei loro possessori, e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione, sono estinte. »

**PRESIDENTE.** Questo è il primo paragrafo dell'articolo; verrebbe poi il secondo.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** Il secondo paragrafo rimane tal quale, cioè:

« Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

Senatore **GUICCIARDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore **SCIALOIA.** Io pregherei l'onorevole nostro Collega di voler prender posto in un punto d'onde le sue parole potessero giungere fino al banco dell'Ufficio Centrale.

Senatore **GUICCIARDI.** La legge che è in discussione è di tanta importanza, e di tanto interesse per una Provincia alla quale sono legato da sentimenti d'affetto e di riconoscenza, che non posso dispensarmi dal prendere la parola per tutelarne i diritti, per quanto possa essere poco valida ed autorevole.

Ieri ho già fatte osservazioni relativamente al 1° articolo che a me pareva imperfetto e che

non fornisse criteri abbastanza esatti perchè il Senato potesse con sufficiente cognizione di causa pronunziarsi su questa grave questione.

Le obiezioni fattemi dall'onorevole Relatore, come già dissi, non mutarono questa mia opinione. La legge attuale, è una legge di carattere transitorio, è una legge-sentenza, se così posso esprimermi, che ha per iscopo di adottare e determinare provvedimenti sopra fatti già conosciuti, e non già di prescrivere norme, colle quali regolare e sciogliere quistioni che in future contingenze potessero verificarsi. È perciò che la forma, anzichè essere concisa e riassuntiva, doveva essere esplicita e dettagliata, e direi quasi motivata.

È per questo che a me pareva necessario che nei primi articoli della legge si fosse constatata la condizione di fatto e di diritto della Sila, e si fossero messe in evidenza le questioni da sciogliere, perchè così il Senato avrebbe potuto meglio avvisare ai provvedimenti da adottarsi. Il secondo articolo, così come venne modificato dall'Ufficio Centrale, a me non sembra che raggiunga lo scopo meglio dell'anteriore. Scopo della legge dovrebbe esser quello di far cessare gli inconvenienti che per secoli si sono ripetuti.

Ora, da un lato vi sono i possessori arbitrari che intendono mutare l'abusivo loro possesso in libera proprietà appoggiando la loro pretesa a più o meno lungo possesso; dall'altro vi sono gli usuari, che intendono conservare o rivendicare il loro diritto di uso sui terreni usurpati, appoggiati al secolare esercizio del loro diritto. Il Demanio dello Stato poi ha comune cogli usuari l'interesse.

Gli usuari impediti nel libero esercizio del loro diritto dagli arbitrari occupatori, in ogni anno protestano contro tale lesione dei loro diritti, ma protestano con fatti di violenza e di forza brutale, per cui la stessa autorità del Governo deve intervenire a reprimere fatti, che pure avrebbero per iscopo di tenere vivi i diritti anche dello Stato, e di interrompere la prescrizione a favore degli usurpatori.

Ora, la legge dovrebbe essere fatta di maniera che, se da una parte dovrebbe legittimare fatti sanciti dal tempo, almeno entro certi limiti, dovrebbe dall'altra provvedere a che non venissero sconosciuti i diritti di potere popolazioni che dall'esercizio del loro in-

contestabile diritto di usi civici, ritraggono in gran parte i mezzi della loro sussistenza.

Le popolazioni hanno la coscienza del proprio diritto, e questa coscienza è nutrita da costante tradizione di padre in figlio; non si può quindi lusingarsi che una disposizione di legge l'abbia di un tratto a distruggere; nè si può dir loro: voi d'ora innanzi non eserciterete più tali diritti, o li eserciterete in una misura minore. È per ciò che io ritengo che la presente legge non può condurre ai risultati che si prefigge d'ottenere.

Il secondo articolo, anche modificato come è, transige sopra gravissime quistioni: senza determinarle, senza valutarle, dichiara estinte tutte le cause in corso. Sebbene certamente una bella cosa, se potesse riuscire accetta alle parti interessate, ma non credo che ciò possa essere, nemmeno a riguardo degli occupatori, perchè come ieri osservai, ad alcuni si fa una posizione, ad altri se ne fa una diversa; per gli uni si sancisce che debbano retrodare la terra usurpata dopo un certo tempo; per altri posti in eguale condizione si sancisce che la debbano ritenere libera e come assoluta proprietà. Quanto ai diritti degli usuari che hanno principale interesse sulle terre usurpate da reintegrare, non se ne tiene conto.

Ciò, ripeto, non mi pare conforme a giustizia, nemmeno nei rapporti degli usurpatori fra loro.

Anche il principio adottato, e dal Relatore espresso, che la prescrizione debba essere la norma regolatrice delle disposizioni della presente legge, è cosa alla quale non potrei sottoscrivere.

La questione della Sila è molto simile a quella dei Demanii.

Il Governo francese avendo abolita la feudalità, diede causa allo scioglimento di promiscuità dei beni feudali, una parte dei quali venne assegnata ai Comuni come corrispettivo degli usi civici e costituiti i Demanii comunali.

Allora si valutarono tutti questi diritti degli usuarii in ragione della loro qualità e quantità, e si assegnò loro una corrispondente quantità di terreni.

Ma anche a riguardo di questi Demanii comunali si verificavano usurpazioni immense, e nel breve tempo in cui tenni l'amministrazione della provincia di Cosenza, doveti constatarne

un'estensione che, se ben ricordo, oltrepassa i sedici mila ettari.

Fortunatamente erano allora in vigore, come credo lo siano tuttora, disposizioni di legge, in forza delle quali, le quistioni di verifica e di reintegro riferibili ai Demanii venivano possessoriammente decise in via sommaria amministrativa. Ciò fu una vera salvaguardia per quelle popolazioni, che solo per tal modo poterono essere reintegrate nelle terre loro usurpate.

Sarebbe stato forse impossibile di potere ciò conseguire con diverso modo di giudizio che avesse posta a carico dei Comuni la produzione dei titoli di proprietà; perchè quasi ovunque, i documenti che vi si riferivano, erano smarriti.

Io ebbi occasione di visitare dei Comuni di dieci o più mila abitanti dove trovai che tutto l'Archivio poteva capire nella tasca di un abito.

Se disgraziatamente non fosse stata questa legge che autorizzava i processi sommarii la quale aveva per effetto di costringere i proprietari a farsi essi attori se volevano constatare la loro proprietà, nulla si sarebbe potuto ottenere.

Del pari, se fosse stata ammessa l'eccezione della prescrizione in materia di usurpazione delle terre demaniali, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato; che cioè i Comuni non avrebbero potuto essere reintegrati nelle proprietà loro usurpate.

A riguardo delle quistioni di reintegro nelle terre usurpate della Sila, sulle quali ancora non venne pronunciata sentenza definitiva, avverrebbe lo stesso, se le decisioni in merito venissero devolute a dirittura ai tribunali ordinari, senza essere state precedute da decisione sommaria in via possessoria. Si farebbe col fatto *tabula rasa* del diritto del Demanio e degli usuari a ripetere le terre usurpate.

Alla Commissione pare che larghissima parte sia fatta da questa legge agli usuarii; ma ciò non pare a me, se si pone mente ai diritti che loro originariamente competevano. Le popolazioni di Cosenza e casali esercitavano gli usi civici, mediante una tenue prestazione al Demanio, su tutto l'agro Silano.

Le usurpazioni gradualmente verificatesi andarono restringendo questo diritto degli usuari, i quali, se vollero esercitare gli usi civici sulle

terre usurpate, dovettero sottostare a prestazioni cinque o sei volte maggiori di quelle che retribuivano al Demanio.

Io sono contrario alla conservazione degli usi civici, e riconosco anche che è necessità legittimare molti fatti compiuti che hanno la sanzione del tempo, per cui trovo necessario che si faccia larghissima parte ai proprietari; ma vorrei anche che ne rimanesse una parte sufficiente da poter soddisfare l'esigenze giuste degli utenti.

Diversamente, non si eviterebbero gli inconvenienti lamentati finora, e gli stessi proprietari devono avere interesse a ciò, onde vedere assicurata la proprietà delle loro terre, e non essere in ogni anno costretti a difenderle a mano armata, consumando il reddito dei loro possessi per mantenere guardiani a tutela di una proprietà che nei rapporti di libero uso finisce per essere di nome più che di fatto.

Dunque, se si troverà modo di dare a questi utenti quanto possa soddisfare alle loro esigenze, la legge scioglierà la questione in modo da evitare ulteriori inconvenienti, e sarà veramente utile; ma diversamente lo scopo che si prefigge verrà a mancare.

Ma a ciò ottenere, ripeto, non mi pare che possano giovare le disposizioni contenute in questo secondo articolo, che tagliano d'un tratto questioni gravissime, senza che nemmeno si sappia che cosa si dà ed a chi si dà.

E perchè il Senato possa in qualche modo farsi un criterio della gravità di tali disposizioni, dirò che risulterebbe dalle verifiche fatte dal Commissariato civile, come un solo proprietario, in tempi non remoti, abbia usurpato una tale quantità di terreno; che il valore dei frutti percetti nel frattempo decorso, non dalla data dell'usurpazione, ma da quella del procedimento intrapreso, sommerebbe a oltre lire 600,000. E questo che dico per un fatto speciale, è presso a poco applicabile a tutti.

È vero che ai possessori che si renderebbero proprietari, si impone un corrispettivo, ma questo corrispettivo commisurato alle tenuissime prestazioni che si davano al Demanio dello Stato è così tenue, che deve considerarsi piuttosto come una ricognizione di dominio, anziché un prezzo di cui tenere calcolo. Credo che in media si ragguagli a circa una lira per ciascun ettare di terra che si cederebbe. Egli è

per questo che vorrei si facesse una combinazione che soddisfacesse a tutte le diverse esigenze.

Se non temessi di tediarlo il Senato, vorrei anche esporre, come essendo io nella Calabria, avessi fino d'allora tentato di sciogliere tale questione e di conciliare i diversi interessi.

I possessori privati e i comuni avevano data la loro adesione, il Governo aveva pure consentito il progetto disposto, e la provincia aderiva ad entrare intermedia per l'esecuzione di molte opere principalmente stradali, che erano il corrispettivo di talune tasse da prelevarsi sui terreni silani, che, liberi da ogni altro vincolo, dovevano passare in assoluta proprietà dei privati dei comuni e dello Stato, nelle rispettive parti a ciascuno assegnate.

Ma poi mentre le cose si stavano definendo, taluno fece supporre al Governo che dall'attuazione del progetto potesse derivare guai assai gravi, e perfino sollevazioni di popolazioni, per cui, messo in pensiero di ciò, sospese le misure che aveva consigliato di adottare onde condurre al componimento progettato.

Ciò saputo dai privati possessori, che non tutti di buon animo si prestavano, e veduta la titubanza del Governo, ritirarono la loro adesione. La ragione per la quale insisteva nel volere che la legge innanzi tutto bene definisse la situazione di diritto e di fatto, era appunto perchè le disposizioni successive, destinate a transigere e conciliare, dovessero scaturire più chiare e più sicure.

Io avrei poi voluto che la legge avesse conservati al Demanio tutti i suoi diritti nel senso più stretto e rigoroso, e che invece fosse stata poi larghissima nelle determinazioni che dovevano favorire le transazioni e le conciliazioni, che più facilmente si sarebbero ottenute, se i diritti del Demanio fossero stati rigorosamente affermati.

Questa è la ragione....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore GUICCIARDI.... e quello che vale per la Sila Regia, vale per la Sila Badiale.

Ma, poichè il Governo è disposto a rinunciare con tanta larghezza ai suoi diritti (ed in ciò fa bene, veduto massimamente che è fatto a favore della costruzione di strade) vorrei che almeno non si spogliasse di quei mezzi, che, adoperati finora per decidere le questioni

demaniali, potrebbero utilmente essere adoperati contro occupatori che fossero per creare ostacoli alla presente legge.

Mi parrebbe pur bene che, una volta assegnati ai Comuni ed agli usuari e terreni loro spettanti, la tutela dovesse essere affidata alla Provincia, alla quale dovrebbe incombere di agire per gli usuari nel caso di contestazioni che insorgessero coi proprietari, poichè gli usuari abbandonati a loro stessi non saprebbero far valere i proprii diritti e si troverebbero in una condizione peggiore dell'attuale.

A tal fine vorrei che la Provincia fosse messa in luogo e stato del Demanio per l'esecuzione del disposto di questa legge.

Queste sono le cose principali che aveva a dire, e se nella discussione mi verrà ancor in mente qualche idea, mi permetterò di esporla.

**PRESIDENTE.** Prima di lasciare che prosegua la discussione, parmi opportuno di domandare al Ministero se accetta la nuova redazione del primo comma del secondo articolo proposta dall'Ufficio Centrale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io desidererei innanzi tutto che il Senatore Guicciardi formulasse il suo concetto in un articolo per poterne fare il confronto, tanto con quello proposto dall'Ufficio Centrale, quanto con quello del Ministero.

Allora soltanto il Governo potrà pronunciarsi sull'uno o sull'altro di questi articoli.

Senatore **GUICCIARDI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **GUICCIARDI.** Io comprendo la ragionevolezza delle parole dell'onorevole Guardasigilli; ma pure il Senato conosce quanto debba riuscire difficile il formulare su due piedi un articolo di legge sopra argomento così delicato ed importante.

Ad ogni modo procurerò di concretare i concetti che ho esposti, ma mi è necessario un po' di tempo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ministro insiste nella redazione modificata?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aspetterò prima le dichiarazioni dell'onorevole Guicciardi.

Senatore **GUICCIARDI.** Si potrebbe procedere alla discussione degli articoli susseguenti.

Senatore **SCIALOJA.** È impossibile; in questo articolo sta tutta la legge.

Senatore **GADDA.** Domando la parola, e la domando poichè vedo che uno dei membri del-

l'Ufficio Centrale vuol dare delle spiegazioni; se il Senato me l'accorda.....

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **GADDA.** Io volevo pregare l'Ufficio Centrale perchè chiarisse alcuni dubbi sorti nella mia mente. L'articolo, come era ieri formulato dall'Ufficio Centrale, spegneva tutte le liti; come è formulato oggi, rinuncia alle liti limitatamente alle operazioni eseguite dal Commissariato governativo. Ora, io vorrei vedere possibilmente chiarita qual è la differenza di questi diversi concetti. E giacchè lo Stato deve rinunciare all'importo di queste liti ed alle loro conseguenze, vorrei sapere a che cosa si rinuncia; vorrei conoscere l'importare di queste liti la cui rinuncia noi siamo chiamati a votare dal progetto dall'Ufficio Centrale. Ecco qual era la mia domanda.

Nel primo progetto del Ministero si proponeva di terminare le liti e si offriva ai litiganti una transazione, ponendo per principio, che per chi non accetta in un dato termine la transazione, la lite debba essere finita e finita in modo sommario. Quel concetto io lo comprendo, per me è chiaro; ma invece il concetto attuale mi diventa oscuro, perchè con esso siamo chiamati a rinunciare una cosa, e mi pare, ripeto, che si dovrebbe sapere che cosa si rinuncia.

Di più, dalle osservazioni fatte ora dall'onorevole Senatore Guicciardi mi è nato un altro dubbio, ed io prego l'Ufficio Centrale a compatire, perchè trattasi di materia molto oscura.

L'onor. Guicciardi diceva che, rinunciando noi a queste liti, non rinunciamo soltanto ai diritti che appartengono allo Stato, perchè diceva, per questi anch'io sarei alquanto disposto a fare una rinuncia; ma veniamo a rinunciare a diritti di terzi, degli usuarii, e questa è la parte più importante cui noi dobbiamo mirare, perchè il concetto che informa questa legge è principalmente un largo concetto politico, che senza dubbio è degno di plauso è il concetto di tranquillare quelle popolazioni e mettere un fine alle incertezze di quei possessi. Ora, se noi, col sopire le liti, veniamo da una parte a tranquillare cinque o sei grossi proprietari, e dall'altra a gittare lo scompiglio in tutti quelli che avevano i diritti di uso, potremo dire che, votando quest'articolo di legge, facciamo cosa utile ed opportuna?

Ecco i dubbi, che domandai alla Presidenza il permesso di esporre all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCLALLOIA. Il Senato soffrirà che io sia meno breve del solito, perchè, comè vede, se la Sila è intricata e senza vie per circolarvi dentro ed uscirne con sicurezza, le questioni che intorno ad essa sorgono qui in Senato, non mi sembrano meno intricate della Sila medesima.

In effetto l'onorevole Guicciardi, a proposito di un articolo domanda un programma, parla dei diritti dei Comuni, dello Stato, dei proprietari: ha dei conati di desiderii e non li formola. È assai difficile rispondere a dubbi sollevati in questa forma, perchè non sono dubbi legislativi a cui si possa contraporre disposizione a disposizione, formola a formola per risolverli. Io m'inoltro adunque in una oscurità completa, in mezzo a dubbi sollevati, che sono incerti sentimenti piuttosto che obiezioni; e mi trovo quindi involto in una folta nebbia, che cercherò di dileguare, facendo però come il vento che, quando non ha direzione determinata ed intoppa d'ogni parte, pare che soffi a dritta e a manca. Il Senato dunque soffrirà che io sia meno breve o meno preciso del solito.

Per trovare una via in questo laberinto, io giustificherò dappriincipio la nuova redazione dell'art. 2, e mostrerò come essa, mentre non fa altro che dare maggiore precisione al concetto espresso dall'Ufficio Centrale, soddisfa anche meglio a certe esigenze generiche espresse dall'onorevole collega Guicciardi.

Quando il Commissario regio entrò a mettere ordine, per quanto era possibile, nelle faccende della Sila, e parlò della Sila regia, poichè quanto alla Badiale è più semplice la questione, distinse i demani da difese, e le difese dalle camere chiuse; distinzione la quale era già tracciata da secolari precedenti. Egli descrisse i demani regi: fece di più; compì quasi per intero la pianta di tutte le difese, cioè di tutte le occupazioni di fatto, sopra alcune delle quali erano già precedenti transazioni e per alcune altre eransi in seguito creati veri diritti di proprietà privata mediante vendite fatte dal Demanio.

Egli descrisse questi vari stati di occupazioni di fatto; li descrisse anche graficamente in massima parte. Ond'è che noi sappiamo oggi

quanti e quali sono i demani della Sila regia; quante e quali le difese, che erano terre occupate con diritto o senza diritto al tempo in cui il Commissario regio fece le sue operazioni. Ma abbiamo di più che questo Commissario regio per alcune delle difese che ha nominate e descritte ha anche giudicato; val quanto dire ha confrontato lo stato loro di fatto con lo stato di diritto, col titolo che si aveva a possederle; e quando ha trovato che il titolo a possedere non era rispondente all'estensione attualmente posseduta, ha giudicato, che il di più fosse reintegrato al demanio. Queste difese giudicate sono 21, e la parte da esse staccata e ricongiunta al demanio è di 899 ettari. Per 288 altre difese il Commissario dopo averle misurate e descritte, ha sollevato le contestazioni, ma non le ha definite. Per 5 difese soltanto non aveva compiuto le operazioni di misura.

Questo stato di fatto, come vedete, o Signori, aiuta molto il legislatore a risolvere le questioni di diritto.

Difatti noi abbiamo cominciato a risolvere alcune con l'articolo primo, quando abbiamo approvato che si rispettino i giudicati del Commissariato civile; ciò vale quanto dire che i possessori delle 21 difese giudicate, hanno legittimamente perduto gli 889 ettari aggregati al Demanio e restano, come erano già stati dichiarati, proprietari dell'altro terreno. Se non che, per fatto del giudicato, erano proprietari con due soggezioni: la soggezione dell'alberatura e quella del pagamento di una prestazione sotto forma di fida, giogatico e granetteria.

Noi vogliamo che siano riscattati da questi due pesi, ed il modo di riscatto è determinato e precisato in altri articoli del disegno di legge.

Restano le altre difese.

Per le 228 misurate, vi sono contestazioni perchè la operazione stessa della loro misura è un principio di contestazioni tra il Demanio ed i proprietari: e queste 228 difese sono la massima parte della terra occupata da privati nella Sila Regia.

L'onorevole mio Collega, da quel dotto giureconsulto che egli è, quando nell'articolo 2, dividendo il suo pensiero in due parti, vi diceva nella prima, che queste contestazioni erano estinte, e nella seconda, che i possessori erano dichiarati proprietari, compiva un concetto unico, cioè che i possessori di quelle di-

fese, sulle quali il Commissario civile aveva già sollevato contestazioni, e non le aveva ancora definite, erano dichiarati proprietari di esse difese.

Parve però ad alcuni che le parole da lui usate avessero una soverchia generalità e si temè che potessero comprendere ogni specie di contestazione di proprietà vertente fra privati e privati, e fra questi e i comuni, o fra i comuni medesimi, e tra loro e lo Stato, ancorchè d'indole diversa dalla soggetta materia: e si temè pure che potessero comprendere qualunque possesso costituito da usurpazione posteriore ed anche recentissima.

In realtà ciò non era nell'intenzione del vostro Ufficio Centrale, perchè, parlando di contestazioni sorte già al tempo del Commissario civile non poteva intendere se non delle contestazioni riferibili alla misura ed alla qualità delle difese descritte dal Commissario civile: e per conseguenza escludeva implicitamente tutte le occupazioni posteriori, tutte quelle, per esempio, di cui parla il Senatore Guicciardi, di cui egli è stato testimone, occupazioni avvenute sopra i demanii reintegrati allo Stato dal Commissario civile.

Noi dunque oggi, con la nuova redazione, esprimiamo più chiaramente questa determinazione, che può indirettamente desumersi dalla nostra prima compilazione, e diciamo: — I possessori di quelle difese che sono nei limiti in cui erano quando furono descritte dal Commissario civile, sono dichiarati proprietari di esse difese e le relative contestazioni sono estinte. Il corrispettivo consiste nel prezzo di cui all'articolo seguente. A poter poi eliminare il sospetto che i possessori avessero potuto estendere le terre da loro occupate al di là dei limiti nei quali erano, quando il Commissario civile le misurò e descrisse nel fatto, noi diciamo appunto che diventano proprietari di queste terre nei limiti in cui erano allora.

E questo diceva pur implicitamente l'onorevole mio Collega colla prima formola del progetto dell'Ufficio Centrale, quando parlava delle difese.

Ora, come vede da queste spiegazioni l'onorevole collega Guicciardi, tutte queste nostre larghezze verso i proprietari si riducono probabilmente a produrre quest'effetto verso i Comuni cioè che mentre il Commissario Regio, dalle 21 difese giudicate, ha ritagliato 899 et-

tari, dalle 228 difese da giudicare, avrebbe potuto risecarne una quantità proporzionale, la quale sarebbe venuta ad ingrassare i demani. A tal modo, i Comuni di Cosenza e di Catanzaro avrebbero avuto per la parte loro più di quello che voi loro accordate con questa legge, disponendo malamente della parte usurpata a pro degli occupatori medesimi mediante un prezzo di affrancamento.

Ora, voi disponete di una cosa che interamente non vi appartiene, disponete di una cosa che apparterebbe in parte ai Comuni. Se non erro, è questo l'obbietto che l'onorevole Guicciardi ci fa, sebbene la formuli in un modo più generico.

Io rispondo che colla presente legge nessuna delle parti è danneggiata, ciascuna anzi, dal Demanio in fuori, è favorita, anche la parte dei Comuni.

Dico favorita, parlando non da legislatore, ma da legale, perchè se noi largheggiamo verso i possessori e verso i Comuni, noi lo facciamo per il bene loro, che parte del bene dello Stato. Ebbene, Signori, io dico che sono trattati largamente, e credo poterlo dimostrare.

Applicando ai Comuni di quelle Provincie, che hanno gli usi civici sulla Sila, le regole in vigore nell'antico reame di Napoli per lo scioglimento della promiscuità, a quei Comuni spetterebbe il quarto, o al più il terzo delle terre sulle quali essi avevano il diritto di esercitare questi usi civici.

Or bene, sapete che della Sila Regia (parlerò poi della Badiale) avevano già disposto i Reali di Napoli in buona parte nei tempi antichi, e certamente noi non dobbiamo venire dopo tanti secoli a riparare anche questa, se mai vi fu, ingiustizia secolare, poichè avevano, come avete udito ieri ed oggi, fatto transazioni e nel XVII secolo e dopo.

Con queste transazioni avevano alienato una parte delle terre ai possessori delle difese transatte. Nè mancano vendite dirette di porzione dei Demani.

Questa parte di terre era sottratta di fatto agli usi civici; eccetto qualche porzione venduta con riserva di cotesti usi. Sarà stato mal fatto, ma è un male consumato, è un male del quale non possono venire a chiedere conto a noi quei Comuni; tanto più che a disimpegnarli si paga loro il terzo della prestazione di fida, giocatico o granetteria.

Quando il Commissario civile giudicò le 21 difese delle quali risecò una parte che aggiunse al Demanio, riconobbe con questo giudizio per l'altra parte, il diritto che avevano a possedere il resto, per effetto della transazione. Ecco dunque 8507 ettari, già giudicati come proprietà di quei possessori di difese transatte da cui furono sottratti 899 ettari.

Altri 40,498 ettari misurati sono possedute da difese tra le quali vi sono certamente molte, se pur non tutte transatte, e per conseguenza vi può essere in questi 40,498 ettari un 4 o 5 mila ettari, poniamo al massimo 10 mila, di usurpati.

Vi sono poi 4362 ettari di difese vendute dal fisco direttamente ad individui privati; di più vi sono due così dette *camere chiuse*, una di Galoppo e l'altra di Macchialunga Boscosa, che sommano ad altri 2026 ettari; le quali camere chiuse furono sempre, in tutti i tempi proprietà esclusiva del Demanio, non sottoposte ad usi civici durante il tempo della loro chiusura.

Se voi sottraete, dunque, dalla Sila Regia che ha 69,907 ettari, oltre di questi 2026 di estensione, tutte queste migliaia di ettari più o meno determinati ma certi, di cui vi ho parlato, che sono stati alienati in modo da sottrarli di fatto agli usi civici, anche in parte compensati dal terzo della prestazione, rimane, o Signori, una porzione certamente molto considerevole, ma non grandissima, che avrebbe a dividersi per un terzo ai Comuni e per due terzi allo Stato.

Se in questa lotta viene lo Stato e dice: i due terzi che spetterebbero a me, così del terreno come delle prestazioni, io li dono a voi; io domando, o Signori, se i comuni potrebbero mai dire al Governo: voi non avete il diritto di transigere su quelle poche migliaia di ettari che per avventura possono essere usurpati al di là delle sole transazioni fatte nei tempi andati, perchè su quelle poche migliaia di ettari io ho il diritto dell'uso civico, cioè a me ne spetta la sola terza parte.

Tutta questa legge è una larga transazione in cui sono beneficiati tutti, ed i Comuni ed i proprietari della Sila, a condizione però che gli uni e gli altri concorrano al bene di loro medesimi a migliorare la Sila con strade e con altre opere pubbliche. Il solo Stato abbandona a favore dei possessori il diritto che avrebbe di

molestarli, anche nei limiti della loro antica occupazione, ed a favore dei Comuni tutto ciò che potrebbe appartenere nella Sila, sia come estensione di terre nello scioglimento della promiscuità, sia come riscatto delle prestazioni delle difese occupate, dando loro il capitale che ne ritira.

Ora, io non so, o Signori, come si possa dire che noi sacrifichiamo i Comuni, che non abbiamo riguardo ad essi nel fare questa larga transazione il cui risultato utile in ultimo è tutto a vantaggio e dei comuni e dei privati possessori di quelle terre?

Avendo così noi quasi risposto a delle obiezioni poco definite, e giustificato la nostra nuova redazione, io credo che il Senato ed il Governo non troveranno difficoltà ad accettarla.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi giova sperare che il Senato sarà largo d'indulgenza al povero Relatore, il quale ha dovuto impallidire al buio di quattro secoli di controversie, lottando altresì con quattro valorosi Ministri di Finanze, i cui progetti sono stati dal Relatore medesimo nella forma e nella sostanza immutati, e mi perdoni l'onorevole mio amico Senatore Scialoja, se si è avveduto di esser risonata male al mio orecchio la espressione di *transazione* da lui profferita affine di manifestare che il presente progetto di legge abbia a considerarsi come una transazione per comporre opposti interessi. Scialoja, Ministro, presentava il progetto in forma di transazione, e non è a meravigliare che questa idea sua prediletta non si sia potuto cancellare nell'animo dello stesso onorevole Scialoja, che ora siede al banco dell'Ufficio, Centra'e.

Sarà difetto della mia intelligenza, ma non potrò persuadermi che l'ufficio del legislatore fosse quello di offrire transazioni non proposte, o pure di transigere sopra i diritti dei privati. Sarebbe veramente una deviazione dalle regole della giustizia universale il venire avanti con un progetto di legge che mirasse a transigere i diritti delle parti che sono in collisione con quelli del Demanio dello Stato, che è pure un privato nel rapporto del diritto controvertito di proprietà. La legge dev'essere informata da un principio di giustizia, e deve provvedere alla risoluzione dei dubbi che con le norme ordi-



narie del procedimento e nell'interesse generale di due vaste provincie, darebbero luogo a maggiori complicazioni in danno della pubblica tranquillità. Ond'è che le disposizioni del presente progetto hanno eliminato il concetto ministeriale delle transazioni, ed, a parere del Relatore, tutte sono informate al principio di conservare l'equilibrio nei diritti dei litiganti, e di provvedere a norma dello stretto diritto.

Le controversie pendenti meritevoli di essere risolte dal potere legislativo, si riferiscono all'proprietà delle difese, alla prestazione della fida, giocatico o granetteria, ed alla servitù dell'alberatura, e l'art. 2 in discussione riguarda la prima quistione, sulla proprietà delle difese.

L'Ufficio Centrale sta fermo nel suo divisamento di far rispettare, come proprietà sacra, i possedimenti delle difese, per virtù della prescrizione del Demanio regio; ed essendo devotuto il Ministero ad accettare questo principio, non è sembrata bastantemente chiara la redazione dell'art. 2, pel motivo che g'li occupatori delle terre, che non hanno un possesso trentenario, non meritano lo stesso favore.

Io penso che l'art. 2, nel modo da me formulato non può presentare alcun dubbio, perocchè essendosi espresse le contestazioni sulle difese della Sila Regia, e queste contestazioni riferendosi alle azioni promosse dal Demanio innanzi al Commissariato civile, mi sembra evidente che la dichiarata proprietà delle difese si riferisce a quei possessori che occupavano le terre al tempo della contestazione; cosicchè gli occupatori dei Demanii aperti, dopo la contestazione della lite innanzi al Commissariato civile, non possono profittare delle benefiche disposizioni della legge. Ma ad ogni modo, quante volte si credesse necessaria una redazione più esatta, non incontro alcuna difficoltà, sebbene a malincuore, di adottare la nuova redazione proposta dal dotto Collega Scialoia. Debbo fare però una dichiarazione: se tutti avessero la mente elevata dell'onorevole Scialoia, potrebbero ben facilmente intendere lo spirito dell'articolo in discussione secondo la redazione da lui proposta, ma temo che le menti poco elevate, e coloro che non hanno esaminato a fondo l'intricata materia delle controversie silane, troveranno tal' dubbj sulla intelligenza dell'articolo, da vedere ben presto sorgere nuove complicazioni sulla proprietà ed estensione delle difese.

Ora, è tempo di dare qualche spiegazione ai dubbj elevati dall'onorevole Senatore Gadda, ed alle obiezioni del Senatore Guicciardi. E primamente debbo testimoniare all'onorevole Guicciardi il dovuto encomio per lo zelo da lui spiegato allorchè era Prefetto nella provincia di Cosenza nel difendere i diritti dei Comuni, ed il suo convincimento è così profondo sul diritto dei Comuni agli usi civici sulle difese, che volendo trasfondere nel Senato il suo convincimento, non risparmia argomenti per respingere l'articolo in discussione. Senonchè debbo fare osservare al Senato che l'attuale Capo politico della provincia di Cosenza egualmente rispettabile come il Senatore Guicciardi, ha indirizzato sulle controversie silane un rapporto all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale ha avuto la cortesia di comunicarmelo, nel momento in cui la mia redazione era in corso di stampa; ed io sento il dovere di riassumere in poche parole il contenuto di questo rapporto senza peccato d'indiscretezza, perocchè, non riferendosi ad affare di personale od a cose politiche, l'onorevole Ministro lo ha comunicato appunto per apprezzare le gravi osservazioni dettate da un alto funzionario per ragioni di pubblico interesse, e nel lodevole intento di vedere estirpata dalla radice la mala pianta del brigantaggio in quella bella contrada. Ora, l'attuale Prefetto di Cosenza ha sulle cose silane un convincimento affatto opposto a quello dell'onorevole Guicciardi, perocchè non solo ritiene la legittimità delle difese controvertite, ma desidererebbe altresì che una suprema magistratura rivedesse i fatti compiuti dal Commissariato civile.

Nè questo è tutto: sostiene l'onorevole Gadda, e con ragioni meritevoli di essere apprezzate, che si dovesse abolire la fida, il giocatico o granetteria, quali angarie personali. Ecco adunque due alti funzionari, stimabili pel loro patriottismo e zelo nel tutelare gl'interessi dei loro amministrati, che si trovano discordi fra loro circa i provvedimenti, da adottarsi per estinguere le controversie silane. E come si può spiegare tanta dissonanza in funzionari sì autorevoli, ed i quali hanno con egual valore studiato una materia sì intricata? Siamo in Roma e diciamolo col linguaggio dei Romani: tale dissonanza deriva da quella *naturali hominum ad dissentiendum facilitate*.

Ciò stante, vede bene l'onorevole Senatore

Guicciardi, che l'Ufficio Centrale scostandosi dall'antico progetto dell'onorevole Ministro, da quello delle transazioni dell'attuale progetto ministeriale e conservando la prestazione della fida, giogatico o granetteria, con l'obbligo al Demanio di cederla ai Comuni, si è guardato a mantenere l'equilibrio tra i diritti dei proprietari e quelli dei Comuni.

Signori Senatori. Io vi prego a ponderare con la massima attenzione il voto che siete per dare sull'articolo in discussione. La tranquillità delle Calabrie dipenderà dalla risoluzione del quesito: se le difese costituiscono una proprietà legittima, o pure una illegittima occupazione. Dalla mia parte, non ho risparmiato fatiche per trasfondere in voi il convincimento della prescrivibilità del Demanio regio, ricordando nella Relazione le autorità più imponenti dei pubblicisti d'Europa, e gli antecedenti legislativi dell'ex-reame di Napoli; e nelle due tornate precedenti non ho mancato di dire qualche cosa sullo stesso argomento.

Non appena ebbi l'onore di essere eletto Relatore, io misurando le mie forze, avrei declinato l'onorevole incarico, se non mi avesse trattenuto un sentimento di riconoscenza verso gli onorevoli Commissari degli Uffici; ma veggo che forse non ho potuto ben corrispondere al mio compito. La dignità del Senato richiede che questo progetto di legge venga discusso con tutta quella profondità di sapere che gli è propria, e la vostra cortese attenzione mi dà forza ad essere ardito e lottare con competenti e valorosi avversari. In una materia sì grave, il Relatore è nel dovere di dare al Senato tutte le spiegazioni necessarie per portar luce sulla questione, ed io ho assunto la responsabilità morale del mio operato.

Molte cognizioni si richiedono per penetrare in questo laberinto; e poichè le parti non si possono comporre, quando il tutto è scomposto, io ho cercato di dare al progetto di legge un ordine tale, che la risoluzione di una questione potesse servir di fondamento a quelle che seguono. Se il voto del Senato sarà contrario alle nostre proposte, sarà nostro dovere di rispettare altamente la deliberazione, ed in tal caso mancando la base agli articoli seguenti, si dovrà, nell'elaborare un nuovo progetto, partire da principi diversi sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato permetterà che io non entri nelle molteplici questioni che ha proposte l'onorevole Relatore; molte di queste troveranno meglio la loro sede nella discussione dei successivi articoli.

Permetterà pure il Senato ch'io non m'impegni nella questione difficilissima della prescrivibilità o meno delle terre del Demanio regio. Appunto perchè è una questione intricata ed antichissima, e appunto perchè, come diceva l'on. Senatore Miraglia, è naturale negli uomini la facilità al dissenso, *pro naturali hominum ad dissentendum facilitate*, io credo che sia bene lasciarla da parte, tanto più che non spetta a noi in questo momento il risolverla.

Sia dunque per effetto di una grande transazione, come dice l'onorevole Scialoia, sia per effetto di risoluzione in conformità del diritto di antiche questioni, come vuole l'onorevole Miraglia, certo è che questa legge è informata ad un grado concetto di utilità pubblica, di definire cioè la proprietà di quelle terre, renderne certo il dominio, e mettere termine una volta a questi secolari litigi.

Ora, partendo da questo principio, io limito le mie osservazioni all'articolo 2, che ora è in discussione. E queste mie osservazioni non avranno altro scopo se non quello di indicare le ragioni per le quali da parte mia e da parte del mio onorevole Collega il Ministro delle Finanze, siamo disposti ad accettare la nuova compilazione dell'articolo proposto dall'onorevole Scialoia.

Il Senato ricorderà che rispetto a questo articolo nacquero nell'altra tornata due questioni: la prima proveniva dalle parole troppo generali colle quali comincia l'articolo medesimo, cioè: « Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. »

Parve che con queste parole non si spiegasse a sufficienza se s'intenda parlare delle contestazioni vertenti semplicemente col Demanio, ovvero anche di quelle vertenti tra i privati. Era indubitato che l'onorevole Relatore nel redigere quell'articolo non aveva voluto indicare altro se non se le questioni che pendevano tra i possessori ed il Demanio. Ciò non pertanto si disse essere utile che questo concetto venisse espresso più chiaramente nella legge.

La seconda questione che sorse, e che in verità era più grave, era quella relativa all'origine dei possessi; perciocchè l'articolo proseguiva con queste parole: « I possessori di queste terre nella Sila regia sono dichiarati liberi ed assoluti proprietari dei loro possedimenti. » Ora, di quali possessori s'intendeva parlare qui? A quale possesso si riferisce questa dichiarazione di legge, per effetto della quale il semplice possesso si tramuta in proprietà? Sarà il possesso d'oggi, sarà il possesso di ieri, il possesso delle terre usurpate recentemente anche dopo la proclamazione del Regno d'Italia, quello di cui parlava l'onorevole Guicciardi, ovvero saranno i soli possessi antichi? E risolta la questione per i possessi, come si farà per determinarne i limiti veri ed i confini?

Comprende il Senato che soli due mezzi vi sono, e vi possono essere per definire questi possessi che si vogliono rispettare e tradurre in proprietà libere ed assolute; o prendere a base il tempo, indicando l'epoca dalla quale questi possessi han dovuto cominciare; o determinarli per località e per circoscrizioni, quante volte si abbia un documento certo che fissi queste località e circoscrizioni come punti di partenza.

Se si volesse determinarli per tempo, qual tempo si richiederebbe per dichiararli legittimi? Si richiederà per avventura il tempo necessario a prescrivere, secondo le nuove leggi, vale a dire il decorso di trenta anni. Ma ammesso pure tal principio, da qual giorno si farà incominciare questo periodo di trenta anni? Da qual epoca incomincerà questo tempo necessario alla prescrizione? Si farà incominciare da trenta anni innanzi alla pubblicazione della presente legge? Ma durante tutto questo tempo i possessi sono stati soggetti a giudizi continui e litigi, e sarebbe difficile riguardar questo tempo siccome utile alla prescrizione.

Questi trenta anni li faremo invece finire al 1838, epoca in cui fu emanato il primo Decreto che creò il Commissario regio, per procedere alla soluzione delle questioni della Sila? Ma allora ritorneremo forse molto addietro. In tutti i casi gli è certo che, volendo attenerci a questo sistema, incontreremmo difficoltà molto gravi. Per esso si aprirebbe una fonte inesauribile di litigi; perocchè per determinare il diritto dei singoli possessori occorrerebbe fare una questione di tempo per ogni possesso, per

ogni difesa; e sarebbero questi litigi tanto più difficili, tanto più lunghi, inquantochè dipenderebbe la loro risoluzione il più delle volte dall'esito di prove testimoniali, difficilissime a raccogliere, e tanto più incerte quanto più di antica data.

Per evitare queste difficoltà l'onorevole Senatore Scialoia, d'accordo coll'Ufficio Centrale di cui fa parte, ha creduto che meglio di cercarla nel tempo, fosse utile di definire i limiti e le determinazioni de' possessi ai quali possa applicarsi il beneficio dell'art. 2, togliendoli da confini riconosciuti, e per lo meno accertati in documenti non controversi.

Ora, l'onorevole Senatore Scialoia ha trovato questi documenti negli atti del Commissario regio.

Avete udito, Signori, come il Commissario regio, per prima operazione, segnò la limitazione del Demanio, la limitazione delle difese, assicurò insomma, innanzi ad ogni altra ricerca, lo *statu quo* dell'epoca in cui ebbe quel mandato dal Governo, e stabilì nettamente i confini delle terre che erano rimaste al Demanio; di quelle che costituivano le diverse difese.

Intorno a queste difese si agitavano le molteplici controversie e le svariate questioni che avete udito accennare. Si questionava se fossero o non legittime, e se lo fossero per tutta la loro estensione o solamente per una parte. Rammenterete che la legittimità di quei possessi si fondava precipuamente sulla prescrizione delle transazioni; e che il Commissario che partiva dal principio dell'imprescrittibilità del Demanio regio, riteneva legittime le sole difese per le quali vi era stata transazione. Veniva poi una seconda questione, circa le usurpazioni posteriori alle transazioni, per le quali non essendovi stata transazione, erano, secondo il Commissario regio, terre che dovevano essere restituite al Demanio.

Ora, avete udito dall'onorevole Senatore Scialoia che sopra 21 difese fu giudicato dal Commissario regio; ne ritenne legittima la parte transatta, ne reintegrò al Demanio la parte che credette usurpata dopo le transazioni.

Per altre 228 non fece che descrivere i confini, nello stato in cui a quell'epoca si trovavano, riserbandosi di giudicare delle questioni che erano loro relative. Per 5 soltanto non vi fu nè giudizio nè limitazione.

Ora, dice l'onorevole Senatore Scialoia, volendo stabilire un punto certo di partenza per i possessi che vogliono dichiarare legittimi, a troncane ogni lite, prendiamo lo stato delle cose che venne fissato dal Commissario regio: allora avremo due condizioni diverse di possedimenti.

Per alcune difese vi è stato giudicato: una parte di esse è stata dichiarata di legittimo acquisto; un'altra, siccome occupata posteriormente alle transazioni, è stata reintegrata al Demanio. A queste provvede l'articolo 1° della legge.

Trattasi di cose definitivamente giudicate, bisogna rispettare quelle decisioni, ed è inutile andare più oltre discutendo intorno ad esse. Per le altre difese per le quali non vi furono giudicati definitivi, e sono tuttavia pendenti le questioni sulla proprietà e la estensione, la legge toglie queste controversie, e le toglie prendendo per limiti di questi possessi i confini di fatto che furono accertati dal Commissario regio. Con questi confini si è almeno certi di non legittimare usurpazioni, ed usurpazioni posteriori a quell'epoca.

Ora, Signori, tutti questi concetti io li trovo nettamente espressi in quest'articolo 2° nel modo come lo ha formulato l'onorevole Scialoia. E per fermo esso dice: « Le difese della Sila regia sono possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile, o per effetto della limitazione o reintegrazione di Demanii, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei loro possessori, e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione sono estinte. »

A me pare che l'articolo sia chiarissimo. Noi volevamo un punto certo che determinasse i possessi e l'estensione delle difese, che si vogliono dichiarare proprietà libere, per impedire che divenissero tali anche le usurpazioni posteriori e troppo recenti. Ora, noi troviamo questo punto nell'articolo in esame confrontato collo stato degli atti compilati dal Commissario regio. Quelle limitazioni, o meglio, quelle descrizioni dei confini di fatto accertati dal Commissario sono il punto di partenza; tutte le difese ritenute e circoscritte in quei confini sono quelle che per effetto della presente legge si dichiararono proprietà libere.

A me pare che sotto questo rapporto l'arti-

colo sia sufficientemente chiaro e possa essere accolto dal Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io non sono certamente in grado di poter lottare contro l'eloquenza de' miei contraddittori; ad ogni modo, avrei qualche altra osservazione a fare per avere un concetto più esatto di quanto l'Ufficio Centrale intende esprimere in questo secondo articolo come venne modificato.

Si è detto dall'Ufficio Centrale che comuni ed usuarii verrebbero largamente compensati.

È vero che nello stato attuale delle cose, ciò che cede il Governo, è tutto quello che potrebbe dare; ma non pertanto non è forse quello che spetterebbe ai Comuni, quando si avesse riguardo ai diritti loro spettanti sulla proprietà originaria.

La Sila è una estensione di oltre cento mila ettari, calcolato il solo terreno utile, che dà frutti. Di questo terreno la parte che attualmente rimane al Demanio non è che la parte più scadente, perchè naturalmente chi ha occupato arbitrariamente quei terreni ha cercato di prendersi il meglio.

Io ebbi occasione di visitare la Sila, ed ho dovuto constatare in fatto che i terreni rimasti in proprietà del Demanio, per qualità e per quantità sono molto stremati, per cui i compensi di cui s'intende disporre con questa legge, non possono essere lautissimi. D'altronde non credo esatto quanto dall'onorevole Scialoia venne detto, che cioè lo scioglimento della promiscuità, se avesse dovuto farsi colle norme colle quali vennero divisi i fondi, porterebbe per gli usuarii il diritto del terzo.

Credo che questo valga per la Sila Badiale, ma per la Sila Regia i diritti degli usuarii erano di quelli che si dicono *picni*, ed il loro valore veniva ragguagliato alla metà dell'intero stabile; quindi lo scioglimento della promiscuità della Sila dovrebbe dare agli usuarii la metà di essa.

Ad ogni modo, siccome non si potrebbe ritornare sul passato, senza gravissimi inconvenienti e perturbazioni, e siccome anche sono contrario alla conservazione degli usi civici di qualsiasi sorta, così vorrei pure che s'avesse a trovare un modo d'uscirne con soddisfazione sufficiente degli interessi di tutti. Ma appunto il togliere una cosa che è passata in abitudine, e

che ha servito, e serve tuttora a fornire elementi di sussistenza di numerose popolazioni, è un problema da sciogliere abbastanza arduo, che va ponderato maturatamente, affinché poi gli effetti della legge non abbiano a riuscire a rovescio dello scopo.

A chiarimento poi della mutazione di questo 2. articolo, vorrei domandare all'Ufficio Centrale qual è la norma che si dovrà seguire riguardo a tutti quei terreni, che sono tuttora in litigio.

L'articolo primitivo tagliava corto su tutte le questioni. Vi si diceva: « sono estinte. » Qui non è parlato di queste questioni, dunque rimangono. E se così è, con qual maniera di giudizio verranno decise?

Non ci sarebbe in questo articolo nulla che accennasse a questo.

*Una voce dal banco dell'Ufficio Centrale.* Si che c'è.

Senatore GUICCIARDI. C'è? vediamo: « Le difese della Sila Regia sono possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile e per effetto della limitazione e reintegrazione del Demanio sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei possessori; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione sono estinte. »

Ma questo non si riferisce che a questioni già decise e non a quelle che potrebbero sorgere.

*Una voce dal banco dell'Ufficio Centrale.* Ma no.

Senatore GUICCIARDI. In tal caso il nuovo articolo confermerebbe il primo e sarebbe l'identica cosa.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Domando la parola.

Senatore GUICCIARDI. Sarebbe precisamente eguale all'altro a cui si è voluto sostituire; perchè l'articolo primitivo dice: « Tutte le contestazioni relative alla proprietà delle terre Silane ed alla estensione delle difese sono estinte. »

Non saprei vedere quale variazione sostanziale ci possa essere; perchè se nella primitiva redazione è detto che sono abolite tutte le contestazioni, si dice nella seconda « i possessori diventano proprietari »; mi pare quindi che non ci sia diversità di sorta.

Scusi il Senato, se parlo poco ordinatamente e poco chiaramente, ma la mancanza d'abitu-

dine e la lunga discussione mi producono qualche confusione d'idee.

MINISTRO DELLE FINANZE. Poichè l'onorevole Relatore ha chiesto la parola per dare degli schiarimenti, ricorrerò anch'io alla sua cortesia per domandargliene qualcuno. Gli schiarimenti di cui sento il bisogno, non riguardano se non la forma dell'articolo, perocchè quanto alla sostanza lo accettiamo pienamente, come ebbe già a dichiarare il mio onorevole Collega della Giustizia da questo banco.

Dice adunque l'articolo: « Le difese della Sila regia possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte per effetto di speciali provvedimenti dal Commissariato civile, o per effetto della limitazione e reintegrazione dei Demani, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei possessori. »

Il primo dubbio che sorge in me, e che forse è dovuto alla mia ignoranza in un argomento tanto arduo ed astruso, è il seguente.

Se qualche possessore possedesse al di là dei limiti ai quali fu ridotto dal Commissario regio, al di là dei limiti che risultavano dalla reintegrazione del Demanio, non dovrebbe anch'esso godere del beneficio dell'articolo?

Io credo che sia nella mente dell'Ufficio Centrale che goda di questo beneficio. Ma l'articolo parmi non stabilisca ciò abbastanza chiaramente, essendo redatto in guisa da concedere il beneficio della ricognizione del possesso soltanto a chi possiede nei limiti effettivamente ridotti dal Commissariato civile, e di negarlo a chi non è in queste condizioni.

Secondo dubbio. In questo articolo si parla di difese possedute nei limiti in cui furono effettivamente ridotte non solo per effetto di speciali provvedimenti del Commissario, ma anche per effetto della limitazione e reintegrazione del Demanio.

Ora, io non capisco come l'articolo, nel modo con cui è redatto, possa estendersi a quelle 228 difese, delle quali parlava testè l'onorevole Scialoia, e le quali furono bensì misurate, ma non ridotte effettivamente al limite per speciale provvedimento del Commissario, e le quali possono anche non essere state contemplate dalla limitazione e reintegrazione del Demanio.

Non so se abbia chiaramente espresso il mio dubbio. Mi pare però che non poche di quelle 228 difese, per cui il Commissario regio altro non fece che ordinare interlocutoriamente una

misurazione, possono trovarsi in condizione di non avere i loro limiti ridotti, nè per speciale provvedimento del Commissario civile, nè per effetto della limitazione e reintegrazione dei Demani, e che quindi alle stesse non sieno applicabili le disposizioni dell'articolo.

Ora, siccome è intendimento dell'Ufficio Centrale e del Ministero, che anche le contestazioni delle difese, per le quali mancano le limitazioni, sieno decise, così io chiederei se non si potesse redigere l'articolo in una forma che mettesse fuori ogni dubbiezza, seppure la dubbiezza non è effetto della mia poca abitudine in queste materie, nel qual caso domando compatimento al Senato.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Premetto quello che è nell'intenzione comune del Ministro e dell'Ufficio Centrale; che cioè non dissentiamo in nulla e per nulla nel concetto. Qui si tratta solo di vedere se la forma in cui l'abbiamo espresso, abbraccia tutti i casi e lo rende chiaramente. Ecco tutto.

Le osservazioni dell'onorevole signor Ministro sono tre, se non m'inganno.

La prima, è questa. Avendo detto l'Ufficio Centrale: « Le difese della Sila regia possedute nei limiti in cui furono effettivamente accertate sono dichiarate proprietà libere e assolute dei possessori », il signor Ministro avvertì, e mi pare con ragione, che quei vocaboli *possedute ne' limiti* possono aver la forza che avrebbero se fossero tradotti in latino con un ablativo assoluto, e allora diventerebbe condizione per il proprietario di avere al possesso un limite. Chi ha un possesso oltre al limite non avrebbe il beneficio della legge che lo dichiara proprietario, neppure per la parte che è dentro i limiti.

Certamente ed egli e noi intendiamo che il beneficio sia ridotto alla parte che è dentro i limiti. Ma se è vero, come pare, che potrebbe sorgere nell'applicazione un equivoco, e che il giudice potrebbe essere indotto ad interpretare la mente del legislatore contro la sua intenzione non è da omettere una correzione nella forma dell'articolo la quale rimuova ogni dubbio.

Sarà facilissimo eliminare questo oggetto in un modo che potremo concertare, ma che a me pare che possa consistere nel togliere la parola *possedute*...

MINISTRO DELLE FINANZE. No, no...

Senatore SCIALOIA... perchè realmente la *difesa*

per se stessa è un possesso. Dicendo dunque *le difese della Sila regia nei limiti in cui furono, ecc.*, sembra che possa eliminarsi il sospetto che il possesso ne' limiti debba essere una condizione.

Delle altre due obiezioni, una realmente sorge da un'espressione che può temperarsi; l'altra toccherebbe un poco il fondo.

Diceva che ce n'è una che ha relazione alla forma, ed è che il signor Ministro nota che l'articolo parla di limiti in cui furono ridotti per provvedimenti del Commissariato, o per effetto della limitazione de' Demanii. Certo, dice egli, la limitazione de' Demanii ha avuto l'effetto di limitare alcune difese, ed i provvedimenti speciali hanno potuto aver l'effetto medesimo; ma c'è anche la misura della difesa che non ha avuto per effetto la limitazione, ma semplicemente l'accertamento. Ebbene mettiamoci anche questa parola, se crediamo che quella parte del concetto comune non sia compresa nell'espressione usata dall'Ufficio Centrale; e diciamo: che fossero effettivamente accertate e ridotte, ecc.»

Rimane l'ultima parte dell'obbietto che è questa. Egli domanda: se vi furono provvedimenti che ridussero, questi provvedimenti quali sono? Saranno provvedimenti individuali? E sono quelli che abbiamo già contemplati forse nel 1. articolo? Io a questo rispondo che veramente si è voluto con quell'espressione comprendere anche il caso dei giudicati perchè nell'articolo noi, riconoscendo i giudicati, riconosciamo che si è definitivamente reseccato una parte della difesa e data al Demanio, e per questa parte vi è la limitazione della difesa giudicata da una parte e del Demanio dall'altra. Cotesta limitazione è rispettata anche oggi; sicchè se uno di coloro che è stato giudicato abbia usurpato in seguito, e se un estraneo occupò terra nei confini del Demanio, non è da reputarsi perciò proprietario per effetto di tale occupazione.

Quindi per la sua stessa generalità quella frase conviene che stia in quest'articolo in cui si dichiara libera ed assoluta la proprietà di quelle difese, che per speciali provvedimenti furono limitate, e che noi rispettiamo come proprietà nei suoi limiti; e di più liberiamo da tutte le servitù e prestazioni: acciochè per effetto della norma ermeneutica dell'esclusione

s'intenda che non diventa proprietà qualunque infrazione di quei limiti.

Io credo dunque che se nell'articolo si toglie la parola *possedute*, e si introduce l'altra di *accertate* dopo la parola *effettivamente*, l'articolo corre, e difatti lo leggo così modificato:

« Le difese della Sila, nei limiti in cui furono effettivamente accertate e ridotte per effetto di speciali provvedimenti del Commissario civile, o per effetto delle limitazioni, e reintegrazioni nel Demanio, sono dichiarate proprietà libere ed assolute dei loro possessori, e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla loro proprietà ed estensione, sono estinte.»

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Se non s'intendono i due Ministri, se non c'intendiamo tra di noi membri dell'Ufficio Centrale, avremo a meravigliare che gli altri non c'intenderanno sulla intelligenza di questo articolo, secondo la nuova redazione fatta dal Senatore Scialoia?

Nella sostanza, noi dell'Ufficio Centrale ed il Ministero siamo di accordo sul principio di doversi rispettare le difese che non si trovano reintegrate al Demanio, e per tal modo vedere estinte le controversie pendenti per azioni promosse dal Demanio innanzi al Commissariato civile. Siamo altresì d'accordo sul punto di considerare come usurpazioni le posteriori occupazioni fatte dai possessori delle difese oltre i limiti delle verifiche eseguite dal Commissariato civile; perocchè queste usurpazioni non avendo un legittimo possesso trentenario, non meritano il favore della prescrizione.

Ora, l'onorevole Scialoia, da quell'esperto giureconsulto che è, ha ben compreso che sarebbe cosa forse impossibile riconoscere sopra luogo quali erano le occupazioni anteriori alla istituzione del Commissariato civile, e quali le posteriori, per applicare la prescrizione alla prima e negarla alle seconde. E per vero il rimedio sarebbe peggiore del male, se si volesse discendere a questa separazione di possessi, e le liti diverrebbero in realtà immortali. Per lo che trovando l'onorevole Scialoia nelle operazioni di verifiche già eseguite dal Commissariato civile la identificazione delle difese, egli crede di avere scolpito il concetto della legge nella nuova redazione da lui proposta. Ma a dir vero, basterebbero i soli dubbi elevati dall'onorevole Ministro delle Finanze sulla intelligenza di questa nuova redazione, per rimaner convinto

che altri se ne eleveranno; e si potrebbe, a via di storte interpretazioni, anche sostenere che l'articolo 2° è una pura appendice dell'art. 1°, e che in conseguenza non si dovessero rispettare le difese tutte non transatte.

Epperò sento il dovere d'intrattenere nuovamente il Senato sulla vera condizione di fatto in cui si ritrova l'Agro Silano nella Sila Regia dopo le operazioni fatte dal Commissariato civile.

Il Commissariato civile, rigettando la eccezione della prescrizione, opposta dai possessori delle difese, giudicò di doversi rispettare soltanto le difese transatte per la estensione e confini descritti nel lavoro di Zurlo nel 1790, ed ordinò che si reintegrassero al demanio le difese non transatte, e delle difese transatte quella estensione di terre che era al di là dei confini segnati nel lavoro di Zurlo. Per lo che ordinò perizie per procedere alla identificazione, confinazione e misura delle difese per istaccare a favore del demanio tutte le terre occupate che erano fuori dei confini delle difese transatte.

Le perizie ordinate dal Commissariato civile furono eseguite, ed i periti hanno identificato le terre possedute dai rispettivi possessori, descrivendo le estensioni di terre occupate fuori i confini delle difese transatte.

Dunque si conosce in fatto qual era la estensione delle terre che, secondo il Commissario civile, si dovevano reintegrare al Demanio. Per talune di queste terre già pronunziò il Commissariato civile la reintegra, ed il Senato ha dato il suo voto all'art. 1° relativo a queste terre già reintegrate. Per le altre difese poi, sulle quali il Commissariato civile non dette provvedimenti di reintegra, provvede il 2° articolo del progetto di legge dichiarandone proprietari i possessori.

Stando così le cose, s'intende bene che le difese silane in controversia e che si vogliono rispettare, riguardano le terre che per le perizie ordinate dal Commissariato civile furono misurate, e che erano in possesso degli occupatori. Tutto quello in conseguenza che si è sul Demanio aperto posteriormente occupato, non rientra nella disposizione di questo articolo, per le ragioni di già accennate.

Date queste spiegazioni, e non potendo pel momento formulare una nuova redazione del 1° paragrafo dell'art. 2° prego il Senato di rinviare la discussione a dimani, perocchè debbo

mettermi d'accordo con gli onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale onde presentare una nuova redazione di questo tanto tormentato art. 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Guicciardi ha formulato la sua proposta?

Senatore GUICCIARDI. L'ho in qualche modo concretata, ma non so se la forma sarà soddisfacente, perciò, desidererei consultare persone più esperte di me nella compilazione di leggi. Ad ogni modo, se si vuole pure che io manifesti il mio concetto, lo posso esporre.

Nel primo articolo della legge si determina la proprietà del Demanio. Ora, nel secondo articolo io proporrei che si dicesse:

« Sono considerate di libera ed assoluta proprietà dei privati possessori le difese transatte. L'operato del R. Commissario (Zurlo) dell'anno 1790, che venne con rescritto sovrano del 25 aprile 1843 dichiarato base alla determinazione dei limiti delle difese, servirà a determinare inappellabilmente l'ubicazione e l'estensione.

» Le difese non transatte, ma che pure, al pari delle precedenti, vennero determinate e descritte dal R. Commissario, verranno pure ammesse a transazione e i possessori saranno restituiti in tempo per esercitare tale diritto.

» Sono pure di libera ed assoluta proprietà dei privati possessori le terre alienate dal Governo direttamente.

» Le terre poi arbitrariamente occupate posteriormente all'epoca nella quale dal R. Commissario Zurlo vennero determinate e descritte le difese Silane, le quali già non fossero state reintegrate al Demanio in forza di sentenza passata in giudicato, ed a riguardo delle quali venissero rifiutate le transazioni che colla presente legge vengono offerte, potranno dal Demanio essere rivendicate colle stesse norme della giurisdizione contenziosa amministrativa, che in materia di questioni demaniale erano in vigore, e sono tuttora nelle provincie meridionali. »

Questo sarebbe il concetto della mia proposta: ad ogni modo mi riservo di meglio redigerne la forma, giacchè si soprassedesse alla discussione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento del Senatore Guicciardi è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho a dire che poche parole per appoggiare, colla mia debole

voce la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che cioè sia rinviata la discussione onde aver tempo di redigere un articolo che possa togliere ogni dubbio.

Trattasi di materia molto spinosa che può dar luogo a gravi contestazioni, e noi siamo qui radunati per trovar modo di comporre, e non per accenderne delle nuove.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale dunque propone di rinviare questa discussione.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale prega il Senato di sospendere questa discussione onde nella tornata di domani si possa presentare una nuova redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale per una nuova redazione e continuarne domani la discussione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Proporrei che per utilizzare questo scorcio della seduta, in seguito al rinvio di questa discussione, il Senato si occupasse del progetto di legge, n. 28, di cui il Ministro delle Finanze ha chiesta l'urgenza, se pure egli vi acconsente.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio anzi l'onorevole Senatore Giovanola d'averne fatta la proposta.

**Discussione sul progetto di legge per prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze.**

(V. *Atti del Senato*, N. 28.)

PRESIDENTE. Rimandando a domani la continuazione della legge sulla Sila delle Calabrie, se non si fanno opposizioni, discuteremo il progetto di legge per « prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze. »

Poichè non v'è opposizione, allora sono pregati i Signori componenti la Commissione permanente di Finanza di prendere il loro posto.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto, e della tabella annessa.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge:

« Articolo unico. Sono convalidati i Decreti



regi indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo N. 215

dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1871, le quali somme trovansi comprese nei capitoli rispettivi dei bilanci definitivi del detto anno. »

**Capitoli del Bilancio ai quali furono portate in aumento le somme prelevate.**

N.	DENOMINAZIONE	Somma
203	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato (1)	300,000 »
206	Spese generali d'amministrazione - Asse ecclesiastico (1)	400,000 »
209	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'asse ecclesiastico (1)	80,000 »
211	Spese inerenti alla vendita dei beni suddetti (1)	77,000 »
37	Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato (leggi 6 maggio e 28 giugno 1866, numeri 2886 e 2987) (2)	365,410 57
98	Porto di Napoli di prima classe - Prolungamento del molo militare (3)	100,000 »
105	Estuario di Venezia - Compimento delle dighe al porto di Malamocco (3)	100,000 »
4	Ispezioni ordinate dal Ministero (4)	4,000 »
98	Porto di Napoli - Prolungamento del porto militare (3)	100,000 »
178	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete (1)	20,000 »
63	Coniazione di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della capitale in Roma (5)	80,000 »
20	Spese diverse - Sanità marittima (5)	20,000 »
21	Mantenimento dei fabbricati - Sanità marittima (5)	10,000 »
45	Casuali per tutti i servizi dipendenti dal Ministero (3)	10,000 »
115	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (3)	41,438 77
132	Acquisto di casse-forti per la seconda chiusura del giuoco del lotto (1)	15,000 »
56	Indennità fisse per gli ispettori delle imposte dirette (1)	35,000 »
99	Compimento della rete stradale di conto nazionale e costruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (3)	200,000 »
4	Spese d'ufficio delle Intendenze di finanza (1)	100,000 »
43	Ispezioni ordinate dal Ministero (4)	5,000 »
43	Università di Bologna (4)	12,800 »
98	Porto di Napoli - Prolungamento del molo militare (3)	200,000 »
178	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per missioni d'ufficio (1)	50,000 »
	<b>Totale</b>	<b>2,325,649 34</b>

(1) Ministero delle finanze. — (2) Ministero della guerra. — (3) Ministero dei lavori pubblici. — (4) Ministero della pubblica istruzione. — (5) Ministero dell'interno.

**TABELLA**

*Prospetto delle somme prelevate dal fondo di L. 4,058,733, iscritto al capitolo n. 215 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1871 per le spese impreviste.*

(Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.)

DECRETO REALE DI AUTORIZZAZIONE			
Numero	Data	Somme prelevate	Ministero
338	8 luglio 1871	300,000 »	Ministero delle finanze
448	31 agosto	557,000 »	Id.
451	17 settembre	365,410 57	Ministero della guerra
481	1° ottobre	100,000 »	Ministero dei lavori pubb. Id.
532	20 novembre	224,000 »	Ministero dell'istr. pubb. Id.
226	3 luglio 1871	80,000 »	Ministero dei lavori pubb. Id.
391	27 luglio	40,000 »	Ministero delle finanze Id.
449	17 settembre	41,438 77	Ministero dell'interno Id.
450	Id.	15,000 »	Ministero dei lavori pubb. Id.
523	25 ottobre	35,000 »	Ministero delle finanze Id.
532	20 novembre	167,800 »	Ministero dei lavori pubb. Id.
			Ministero delle finanze
	Totale....	2,325,649 34	

È aperta la discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chieggo solo la parola per giustificarmi davanti al Senato, d'un appunto che mi pare si contenga nella Relazione.

Si tratta, come il Senato non ignora, dell'uso fatto dal Ministero, della facoltà datagli dalla legge di contabilità di prelevare dal fondo di 8 milioni stanziato in bilancio per spese impreviste, le somme necessarie per applicarle a quei capitoli che, mentre il Parlamento è in ferie, si trovassero in deficienza. Questo provvedimento venne adottato per togliere l'inconveniente delle maggiori spese.

Degli otto milioni stanziati in bilancio, quattro sono per le spese così dette di ordine obbligatorio, gli altri quattro per le altre spese.

Del fondo stanziato per queste ultime spese il Ministero ebbe a far uso di L. 2,325,649.

Osserva però la Relazione che mentre nello stato di prima previsione del 1871, era stata portata la somma di L. 350,000 per applicazione di contatori ed altri congegni meccanici e per spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato, dopo sette mesi dell'esercizio si sia dovuto provvedere a tale servizio con altre 300,000 lire, ciò che dimostrerebbe la poco solida base della primitiva previsione.

A prima giunta l'imprevidenza parrebbe grave se si dovesse spendere quasi tanto in più quanto era stato stanziato nello stato di prima previsione.

Devo però osservare, per giustificarmi davanti al Senato, che qui si trattava di un aumento riferibile non solo alle 350 mila lire scritte per prima previsione della competenza del 1871, ma alla complessiva somma di oltre un milione e mezzo per residui che prevenivano dagli anni precedenti. Quindi in realtà tutta la spesa del capitolo a cui si riferisce l'aumento, ascende a lire 2,288,000, onde si intendeva molto bene che quando nella liquidazione avvenissero delle variazioni, queste variazioni potessero tradursi in cifre abbastanza significanti. In altre parole le 300 mila lire di aggiunta alla prima previsione vogliono essere riferite alle L. 1,578,845, e non solo alle 350 mila lire.

Ma vi è di più. Questa maggiore spesa fu preveduta subito. Infatti nel bilancio di definitiva previsione, che presentai alla Camera, io chiedeva già la maggiore spesa delle 300 mila lire, e la chiedeva spiegandola con nota apposta nel bilancio stesso nella quale in sostanza di-

ceva esser necessario questo maggior fondo per provvedere al pagamento delle determinazioni delle prime perizie che si verificarono in proporzione assai eccedente quella che il Ministero ha previsto nell'ipotesi che si votasse nel dicembre 1870 la variazione proposta all'art. 3 della legge sul macinato.

Ricorderà probabilmente il Senato che per la posizione fatta dalla legge sul macinato, il mugnaio aveva tutto l'interesse a non accettare la quota, perchè allora questa non era esecutoria, finchè non interveniva un giudizio: io avevo proposto che fosse diventata esecutoria salvo poi il giudizio. La mia proposta fu fatta al finire del 1870, ed era basata sui pericoli ai quali trovavasi esposta l'amministrazione.

Il Parlamento però ha osservato con ragione che la proposta da me fatta e da approvarsi colla legge del bilancio di prima previsione dell'entrata era meglio che stesse da sé, in guisa che non diventò legge nel dicembre 1870, come io aveva chiesto, ma bensì nel giugno o luglio del 1871.

Ciò ha modificato talmente gli effetti della mia proposta (perchè le domande di perizia erano tanto maggiori), che ne è avvenuto questo fatto che già esponeva nel bilancio di prima previsione.

Questo ho dovuto dire per giustificarmi davanti al Senato e davanti all'Ufficio Centrale, della osservazione che era stata fatta sull'argomento che ci sta innanzi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Trattandosi di un articolo unico, se ne farà la votazione a squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge per *prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dello stato di prima previsione 1871 del Ministero delle Finanze.*

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).